

- **Può essere violenza sessuale anche il bacio sulle labbra non gradito**

Cassazione penale, sez. III, sentenza 29.08.2019 n. 36636

Il caso è quello di un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di violenza sessuale (oltre che di lesioni personali) in danno di una donna, per averle dato un bacio sulle labbra contro la volontà di costei, dopo insistenti avances non gradite.

L'imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione contestando, tra l'altro, l'assenza di ogni intrusione nella sfera sessuale della persona offesa come risultante - a suo dire - dalle specifiche circostanze del caso.

I giudici della Suprema Corte, pronunciandosi sull'inammissibilità del ricorso, confermano la sentenza impugnata che ha applicato in maniera corretta la costante giurisprudenza di legittimità in tema di bacio, provvedendo ad esaminare il gesto (pacifico) non solo in sé, ossia in modo isolato, ma anche alla luce del contesto generale nel quale era stato tenuto, del rapporto tra i soggetti coinvolti e di quanto accaduto subito prima e dopo. Infatti - si legge nella sentenza - proprio nell'ottica della valutazione complessiva di un gesto (bacio sulle labbra) che potrebbe prestarsi ad innumerevoli giustificazioni, i giudici del merito correttamente hanno evidenziato, a conferma dell'ipotesi di reato, che: a) il bacio sulle labbra era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto, palesemente respinte dalla stessa con parole chiare ed insuscettibili di esser fraintese; b) lo stesso atto - repentino ed improvviso, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto - era stato seguito da un'espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla ragazza "*di non riferire a nessuno quanto era accaduto*"; c) successivamente, quando la giovane stava uscendo da una sala della palestra, il soggetto le si era nuovamente avvicinato, dicendole: "*Se vuoi ti raggiungo anche nello spogliatoio*". In questo modo, dunque, l'imputato ha perseverato in un atteggiamento non solo molesto, ma anche palesemente esplicito nella sua valenza sessuale, così configurandosi il delitto di cui all'art. 609-bis c.p.

TESTO:

Cassazione penale, sez. III, 11/07/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 29/08/2019), n. 36636

- **Fatto**

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/5/2018, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 27/5/2014 dal locale Tribunale, assolveva(omissis) dall'imputazione di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e confermava la condanna dello stesso per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, rideterminando la pena nella misura di undici mesi e dieci giorni di reclusione, con sanzioni accessorie.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. La Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione i più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di bacio, richiamati nella sentenza di questa Sezione n. 964/2015 del 26/11/2014, che il ricorso riporta integralmente; in particolare, sarebbe mancata una valutazione complessiva di tutte le componenti del caso di specie, dalla quale sarebbe invero emersa l'assenza di ogni intrusione nella sfera sessuale della persona offesa. Il ricorrente, infatti, avrebbe dato il bacio solo a fronte di un comportamento "tutt'altro che renitente o riottoso" da parte della donna, e nel convincimento di non essere respinto; quel che, peraltro, troverebbe conferma nel fatto che - appena la persona offesa aveva mostrato di disapprovare il gesto - l'uomo si sarebbe immediatamente allontanato, senza approfittare dello stato di shock ingenerato. Ancora, con il secondo motivo si contesta la mancata valutazione di tutte le discordanze presenti nel racconto della giovane, così come dei numerosi elementi a discarico, quali le dichiarazioni rese da alcuni testimoni. Dal quadro complessivo dell'istruttoria, dunque, risulterebbe chiaro che l'imputato sarebbe "incorso in un serio equivoco, presupponendo l'accondiscendenza" della persona offesa;
- nullità della sentenza in ordine al capo b). La Corte avrebbe riconosciuto il delitto di lesioni personali in forza delle sole affermazioni della stessa donna, assunte come "verità assolute"; si tratterebbe, tuttavia, di mere deduzioni, che non terrebbero conto del fatto che sarebbe stata proprio questa a sferrare uno schiaffo al ricorrente, che avrebbe reagito solo dimenandosi;
- nullità della sentenza con riferimento alla pena; la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato fosse stato condannato, in primo grado, alla pena di due anni di reclusione, anziché a quella di un anno;
- nullità della sentenza per la comminatoria delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., avvenuta per la prima volta in grado di appello e senza impugnazione da parte del pubblico ministero.

• Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta del tutto infondato.

Con riguardo alle prime due censure, da esaminare in modo congiunto attese la sostanziale identità di ratio, osserva il Collegio che, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata - in uno con quella di primo grado - ha fatto buon governo della costante giurisprudenza di legittimità in tema di bacio (per come diffusamente riportata nella pronuncia di questa Corte n. 964/2015, riprodotta nell'impugnazione), provvedendo dunque ad esaminare il gesto (pacifico) non solo in sé, ossia in modo isolato, ma anche alla luce del contesto generale nel quale era stato tenuto, del rapporto tra i soggetti coinvolti e di quanto accaduto subito prima e dopo ; così concludendo per la piena configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., riconosciuta con argomento del tutto adeguato, fondato su oggettivi riscontri probatori e privo dei plurimi (e generici) vizi motivazionali denunciati nel ricorso.

4. In particolare, la Corte di appello ha innanzitutto ribadito la piena attendibilità della persona offesa, evidenziata non solo dalla coerenza e linearità delle sue affermazioni, ma anche da quanto sottolineato dal Tribunale; dal fatto, cioè, che la stessa non aveva mai visto l'imputato prima dell'episodio dei(omissis) né aveva avuto con lui alcun rapporto, né, dunque, alcun motivo di astio o di risentimento che la potesse indurre a denunce

calunniose. Argomento ulteriormente confermato, peraltro, dalla circostanza che la stessa si era decisa a denunciare l'imputato soltanto dopo l'episodio del (omissis), in precedenza limitandosi a chiedere al personale della palestra l'allontanamento del soggetto. Argomento, ancora, che il ricorso tende a superare con il secondo motivo, la cui censura, tuttavia, emerge come del tutto generica; le "discordanze manifestatesi nelle dichiarazioni rese", che il Collegio non avrebbe verificato, in uno con "le macroscopiche incongruenze palesate dalla persona offesa", non risultano, infatti, riempite di alcun contenuto.

5. Di seguito, e proprio nell'ottica della valutazione complessiva di un gesto-bacio sulle labbra - che potrebbe esser sostenuto da differenti giustificazioni, i Giudici del merito hanno evidenziato, a conferma dell'ipotesi di reato, che: a) l'atto era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto ("E' un caffè, mica ti stupro..."), palesemente respinte dalla stessa con parole chiare ed insuscettibili di esser fraintese ("Al mio secco diniego continuò a darmi fastidio ...io gli risposi che non avevo né voglia né piacere..ed io sempre seccamente gli dissi di spostarsi"); b) lo stesso atto - repentino ed improvviso, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto - era stato seguito da un'espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla ragazza "di non riferire a nessuno quanto era accaduto"; c) successivamente, quando la giovane stava uscendo da una sala della palestra, il soggetto le si era nuovamente avvicinato, dicendole: "Se vuoi ti raggiungo anche nello spogliatoio."

In tal modo, dunque, perseverando in un atteggiamento non solo molesto, ma anche palesemente esplicito nella sua valenza sessuale, come riconosciuto con logica motivazione nella sentenza impugnata.

6. E senza che, in termini contrari, si possa accedere sul punto ai motivi di ricorso, i quali reiterano la tesi dell'assenza del dolo del reato e della presunta accondiscendenza della ragazza alle attenzioni dell'imputato; tesi non solo irricevibile perché di puro fatto, ma anche adeguatamente superata dai Giudici del merito in forza delle considerazioni di cui sopra - in tema di comportamenti precedenti e successivi al gesto - che l'impugnazione non menziona affatto, tantomeno contesta.

7. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, poi, perviene la Corte anche quanto al terzo motivo, concernente le lesioni personali di cui al capo b). Pure al riguardo, infatti, la doglianza si sviluppa sul solo piano del merito, evidenziando che "risulta provato che fu proprio la persona offesa, in un secondo tempo, a sferrare uno schiaffo all'indirizzo del (omissis), il quale non fece altro che dimenarsi, non certo percuotendola, stante l'evidente divario fisico".

Un argomento all'evidenza non ammesso in questa sede (nella quale resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247), oltre che smentito dalla diffusa motivazione sul punto (pagg. 4-5), che il ricorso - ancora-non cita e non confuta; motivazione dalla quale, in particolare, emerge che il (omissis) il ricorrente, ancora in palestra, aveva pesantemente insultato la giovane, sol per averla vista; che ne aveva provocato la comprensibile reazione; che le aveva fatto cadere la borsa, così prendendola a calci; che, in tale contesto-dallo stesso generato - le aveva provocato lesioni personali nei termini di cui al capo b), giudicate guaribili in 10 giorni come da referto del pronto soccorso.

8. Con riguardo, poi, alla quarta censura, in punto di trattamento sanzionatorio, la stessa risulta ancora priva di ogni fondamento. Non risponde al vero, infatti, che la Corte di appello

abbia ritenuto che l'imputato, in primo grado, fosse stato condannato alla pena di due anni di reclusione (anziché di un anno), emergendo un dato difforme - e corretto - tanto nella pag. 1 quanto nella pag. 5 della sentenza.

9. Del tutto infondato, da ultimo, emerge anche il quinto motivo del ricorso, che lamenta l'applicazione in appello delle pene accessorie - non disposte dal Tribunale - in assenza di un gravame del pubblico ministero. Al riguardo, infatti, si richiama il costante indirizzo in forza del quale in tema di reati sessuali, l'applicazione d'ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie previste dall'art. 609-novies cod. pen. non comporta alcuna violazione del divieto di "*reformatio in peius*", in quanto tale applicazione è prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per "alcuno dei delitti previsti" nella medesima norma (tra le molte, Sez. 3, n. 8381 del 22/1/2008, Valentini, Rv. 239283; in tema, quanto ad altre pene accessorie, per tutte, Sez. 2, n. 15806 del 3/3/2017, Santese, Rv. 269864).

10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

• **PQM**

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019.